

La pronuncia della Ctr Milano (n. 3731/16/2018) rinvia alla voce 33 del conto economico

Oicr, utili assimilati a dividendi

I proventi da Etf o fondi concorrono all'Irap per il 50%

Pagina a cura
DI CARLO ANDREA CURTI
E LORENZO AQUARO*

La Commissione tributaria regionale di Milano ha ritenuto che i proventi da Oicr siano assimilabili ai fini Irap ai dividendi. In particolare, con la sentenza n. 3731/16/2018, riformando la sentenza di primo grado, i giudici hanno stabilito che «anche gli utili derivanti dalle partecipazioni a Etf, fondi comuni e sicav devono ritenersi riconducibili fra i componenti di reddito esclusi da Irap per il 50% del relativo importo». Le argomentazioni della sentenza sembrerebbero basate esclusivamente sul dato letterale secondo cui la nozione di «dividendi», rilevante ai fini della parziale esclusione da Irap per le imprese di assicurazione, comprenderebbe la generalità dei «proventi derivanti da azioni e quote» tra i quali, quindi, potrebbero rientrare in linea di principio anche le azioni di sicav e le quote di Etf e fondi comuni d'investimento.

Ai fini della individuazione dei dividendi parzialmente assunti nella determinazione della base imponibile Irap delle imprese di assicurazione, il combinato disposto dei commi 1, lett. b), e 4 dell'art. 7, dlgs n. 446/1997 rinvia alla voce 33 del conto economico redatto in conformità ai criteri del dlgs n. 173/1997 e secondo le istruzioni impartite dall'Isvap. Effettivamente, nelle note esplicative del regolamento Isvap n. 22/2008 (concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione e riassicurazione), si afferma che la voce 33 «accoglie dividendi, accounti sui medesimi e altri proventi da azioni e quote» senza specificare null'altro.

Tuttavia, le medesime note esplicative precisano altresì che i proventi derivanti da

La tesi scricchiola sulle holding industriali

Non sembrerebbe risolta la questione della determinazione della base imponibile Irap delle cosiddette holding industriali la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, nel caso in cui detengano quote o azioni di Oicr. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, dlgs 446/97, tali soggetti determinano la base imponibile Irap aggiungendo al valore della produzione gli interessi attivi e i proventi assimilati al netto degli interessi passivi e oneri assimilati. I proventi da partecipazione invece sono esclusi dal differenziale finanziario, non potendo ritenersi proventi assimilabili agli interessi attivi.

Quanto ai proventi da Oicr non è ancora stato chiarito se possano essere ricompresi nel novero degli interessi attivi e proventi assimilati. L'Amministrazione finanziaria (circ. n. 141/1998, par. 3.2.2.7.2) era in effetti intervenuta nella vigenza della precedente versione normativa (abrogata dall'1/1/2008), per cui nella base imponibile Irap delle holding industriali erano ricompresi genericamente i «proventi finanziari esclusi quelli da partecipazione»,

quote di fondi comuni di investimento, al pari dei proventi su obbligazioni, sono inclusi nella voce 36 del conto tecnico dei rami vita («Proventi derivanti da altri investimenti»). Quindi, sulla base del dato letterale del regolamento Isvap (avente valenza normativa per via del rinvio operato dal decreto Irap) i suddetti proventi non potrebbero essere iscritti nella voce 33 del conto economico come proventi da azioni o quote e qualificati come «dividendi» ai fini Irap.

Tale conclusione è confermata dall'interpretazione consolidata dell'Amministrazione finanziaria (già con circ. n. 165/1998 e n. 207/1999 e poi anche con n. 36/2004), nell'ambito delle imposte sui redditi, secondo cui le quote di partecipazione in Oicr, a prescindere

dall'iscrizione contabile, devono essere assimilate ai titoli in serie e di massa quali «per esempio, le obbligazioni e i titoli similari, ivi compresi i certificati di partecipazione ad organismi d'investimento, aperti o chiusi, mobiliari o immobiliari», precisando altresì che esigenze di uniformità dei criteri impositivi inducono a considerare le azioni di partecipazione nelle sicav al pari delle quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, nonostante esse abbiano delle caratteristiche che le avvicinano alle azioni di società commerciali (in particolare con riferimento ai diritti amministrativi dei soci). Anche in ambito cross-boarder l'Agenzia (circ. n. 11/2011 e provv.

chiarendo che i proventi da Oicr in quanto contabilizzati nella voce C.16) del conto economico erano inclusi nella base imponibile. Considerato che la nozione attuale di proventi assimilati agli interessi attivi è meno ampia di quella (previgente) dei «proventi finanziari», resta dubbio se i proventi da Oicr, nonostante non sia mutata la loro contabilizzazione, debbano o meno concorrere alla base imponibile Irap delle holding industriali. Si evidenzia che nei modelli dichiarativi successivi alle modifiche normative i proventi da Oicr non sono più espressamente menzionati tra i componenti positivi delle holding industriali.



16/12/2011) ha chiarito che i proventi derivanti dalle quote di fondi (immobiliari) rientrano nella categoria degli «interessi» disciplinati dall'articolo 11 delle convenzioni conformi al modello Ocse, trattandosi comunque di redditi di capitale ma diversi dai dividendi.

In materia di Irap, l'Agenzia delle entrate (circ. n. 27/2009), ha espressamente affermato, seppur con riferimento alle banche e altri enti e società finanziari, che «la riduzione dell'imponibilità al 50% (art. 6, comma 1, lett. a), dlgs n. 446/1997) non riguarda gli altri «proventi simili» (...), derivanti, per esempio, da quote di partecipazione in Oicr che

concorrono, invece, integralmente alla formazione della base imponibile Irap». Questo chiarimento è apparso opportuno soltanto per gli enti creditizi poiché per essi, a differenza delle imprese di assicurazione, le quote di partecipazione a Oicr rientrano nella medesima voce del conto economico (voce 70) nella quale sono iscritti gli importi ricevuti a titolo di dividendo da azioni e quote di partecipazione in società ed enti.

Quindi, alla luce della collocazione esplicita nella voce 36 dello schema di bilancio delle imprese di assicurazione data dall'Isvap e della qualificazione

data a più riprese dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi dalla quale non è ragionevole discostarsi, non sembra, a parere di chi scrive, che si possa condividere il principio contenuto nella sentenza in commento. Infatti, i proventi da Oicr, ancorché derivanti dalla partecipazione in azioni di sicav e di sicaf, sono strutturalmente diversi dai dividendi societari in quanto sono

il frutto della gestione in monte di una massa patrimoniale nell'interesse di una pluralità di investitori ma in autonomia dagli stessi sulla base di una politica d'investimento predefinita, attività non assimilabile all'impresa in forma societaria in cui i soci sono in principio dotati di significativi diritti amministrativi ed economici tali da influenzarne la gestione.

© Riproduzione riservata
* Di Tanno e Associati

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Fisco

CONCORDATO PREVENTIVO

Note di variazione nel concordato preventivo in continuità (Agenzia delle entrate risposta n. 54 del 30 ottobre 2018)

CODICI TRIBUTO

Istituiti nuovi codici tributi (Agenzia delle entrate risoluzione n. 81/E del 30 ottobre 2018)

FALLIMENTO

Costo fiscalmente riconosciuto delle attività fallimentari in capo all'assuntore di concordati fallimenti (Agenzia delle entrate risposta n.

55 del 30 ottobre 2018)

CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del credito derivante da interventi di riliquidazione energetica (Agenzia delle entrate risposta n. 56 del 30 ottobre 2018)

CASSETTO FISCALE

Chiarimenti delega cassetto fiscale (Agenzia delle entrate risposta n. 57 del 30 ottobre 2018)

DL FISCALE

Decreto fiscale - Audizione informale (decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 -

Senato della repubblica - 31 ottobre 2018)

IVA

Gruppo Iva - Chiarimenti (Agenzia delle entrate circolare 19/E del 31 ottobre 2018)

Cassazione

FATTURE FALSE

Fatture false - Il reato sussiste sempre (Cassazione penale sez. 3 n. 49190 del 12 giugno 2018)

DINIEGO

Non è possibile impugnare il diniego (Cassazione civile sez. 6 n. 25135 del 10 ottobre 2018)

Altre notizie di particolare interesse

DETRAZIONE IVA

Da novembre sono efficaci le nuove regole per la detrazione Iva (decreto legge 119/2018)

RIVALUTAZIONE INAIL

L'inail rivaluta le prestazioni (Inail circolare n. 40 del 25 ottobre 2018)

La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7